

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
MISURA 215 “PAGAMENTI PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI”
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AIUTO

1.PREMESSA

Il presente avviso pubblico dà attuazione alla Misura 215 “Pagamenti per il benessere degli animali” del P.S.R. 2007-2013, in coerenza con il modello di gestione associata dei procedimenti prefigurato dal Programma Rurale Integrato Provinciale (di seguito PRIP).

Per il dettaglio si rimanda ai seguenti documenti scaricabili dal sito www.regione.emilia-romagna.it, portali tematici, Ermes Agricoltura PSR 2007/2013 Misura 215:

- P.S.R. 2007/2013 - descrizione di Misura,
- Piano Operativo della Misura (P.O.M.),
- Allegato 2 del P.S.R. “Buona Pratica Zootecnica e aree di valutazione e di miglioramento del benessere animale”
- Manuale tecnico per l’attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007/2013

2. OBIETTIVI E LOCALIZZAZIONE DELLA MISURA

Le azioni previste dalla misura 215 perseguono l’obiettivo di favorire la diffusione di tecniche di allevamento che migliorano il benessere degli animali rispetto alle normali Buone Pratiche Zootecniche (BPZ).

La Misura si applica nell’intero territorio provinciale.

Il P.S.R. e il P.R.I.P. individuano la zonizzazione, ovvero la delimitazione relativa a specifiche sensibilità ambientali del territorio provinciale, che riguardano le aree preferenziali, le zone altimetriche e le aree rurali.

Ai fini della delimitazione delle aree si farà riferimento alle zonizzazioni di cui al paragrafo 5.3.2.2 del P.S.R. 2007/2013 e alla descrizione della Misura nel medesimo P.S.R. e nel P.R.I.P.

Per le particelle agricole ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE si applicano le disposizioni relative alla valutazione di incidenza contenute nella L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e nei provvedimenti attuativi vigenti al momento della presentazione della “domanda di aiuto”, se gli impegni e/o gli interventi sono rilevanti ai fini dell’applicazione della normativa in questione. Attualmente la L.R. 7/2004 ha trovato attuazione, per la parte di riferimento, nella deliberazione regionale n. 1191/2007.

3. BENEFICIARI

Possono accedere ai pagamenti previsti per la Misura 215 gli imprenditori agricoli, come individuati ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile, titolari di aziende zootecniche nel territorio dell’Emilia Romagna e detentori di animali appartenenti alle specie **bovina, ovina, suina o avicola**:

- iscritti nell’Anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R. 17/2003;
- in possesso di partita IVA agricola o combinata;
- inseriti, se ne ricorre l’obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A.

Possono beneficiare dei pagamenti gli imprenditori agricoli che si impegnano a dare applicazione ad uno o più degli impegni della Misura 215 del PSR e :

- presentano una domanda d'aiuto per un importo finanziario maggiore o uguale a 300 €;
- allevano mediamente un numero di animali superiore a 6 Unità di Bestiame Adulto - U.B.A.; tale valore va inteso come soglia minima di UBA oggetto di impegno/pagamento;
- adottano almeno un impegno di nuova introduzione;
- non rientrano in una delle categorie di allevamento indicate all'Allegato 2 del P.S.R. 2007-2013 - Versione 3 "Esclusioni specifiche".

4. ENTITA' DEGLI AIUTI

La Misura prevede sostegni annui per U.B.A.

Il sostegno viene corrisposto in relazione al tipo di impegno (premio base), differenziato fra mantenimento e nuova introduzione.

L'entità complessiva del sostegno spettante a ciascuna azienda deriva dalla somma dei livelli di sostegno dei singoli impegni di mantenimento e di nuova introduzione moltiplicata per il numero di UBA oggetto impegno. Il livello del sostegno per ogni singolo impegno di nuova introduzione sarà dato dal prodotto del "premio base" proprio dell'impegno per il numero di UBA oggetto di impegno/pagamento associate ad esso; **per gli impegni di mantenimento l'entità del premio base è ridotta del 50%.**

L'entità complessiva del sostegno, così come sopra definita, per UBA, calcolata al primo anno, è ridotta progressivamente nel corso dei 5 anni, rispettivamente del 20% per ogni annualità.

Il sostegno, per alcune specie animali, è stato differenziato in relazione alla localizzazione territoriale dell'allevamento o alla specializzazione/indirizzo produttivo, in particolare:

BOVINI	<u>Bovini da latte</u>
	<ul style="list-style-type: none"> a. formaggio Parmigiano Reggiano in zona di montagna; b. formaggio Parmigiano Reggiano in zona di pianura; c. formaggio Grana Padano/latte alimentare;
OVINI	<u>Bovini da carne</u>
	<ul style="list-style-type: none"> a. vitellone pesante ciclo aperto/ingrasso; b. linea vacca-vitello ciclo chiuso (produzione di vitellone pesante); c. linea vacca-vitello ciclo aperto;
AVICOLI	Ovino da carne
	Ovino da latte
SUINI	Galline ovaiole
	Pollo da carne
	Suini

Per ciascuna tipologia di impegno, infine, si terrà conto del valore di premio base in modo tale da rispettare il "livello massimo" del sostegno, per specie animale/indirizzo produttivo, così come previsto nel P.S.R. 2007-2013 per la Misura 215.

La somma algebrica degli importi di "premio base" relativi agli impegni assunti su una determinata specie animale/indirizzo produttivo in un allevamento, indipendentemente dal numero di animali o di ricoveri su cui tali impegni sono applicati, non dovrà infatti superare il "livello massimo del sostegno" previsto per tale specie animale/indirizzo produttivo.

Non sarà possibile computare per un impegno valori di "premio base" parziali per rientrare nel tetto del massimale; non potranno quindi essere inseriti in domanda impegni che determinano il superamento del massimale.

Gli importi del premio base e del livello massimo di impegno sono riportati nell'Allegato 2 del P.S.R .

Si specifica che per quanto riguarda il bovino da carne linea vacca-vitello ciclo misto dovrà essere applicato il sostegno già definito per la linea vacca-vitello ciclo chiuso. Si specifica altresì che la Misura non stabilisce il livello di sostegno attribuibile al vitello a carne bianca, pertanto i pertinenti impegni di miglioramento previsti all'Allegato 2 del P.S.R., e meglio definiti dal "Manuale tecnico per l'attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007-2013", non potranno essere applicati a tale indirizzo produttivo. Resta inteso che l'accesso al regime di aiuto per le imprese agricole che allevano vitelli a carne bianca potrà avvenire solo dopo l'approvazione, da parte dei competenti organi comunitari, della modifica della Misura 215 del PSR 2007-2013.

Le UBA ammissibili al sostegno (UBA oggetto di impegno/pagamento) dovranno essere mantenute per tutta la durata dell'impegno, pena la restituzione degli aiuti, fatto salvo quanto specificato al successivo paragrafo 7.3

4.1 CUMULABILITA' DEI SOSTEGNI

I sostegni previsti dalla Misura sono cumulabili sia con con quelli previsti dalla Misura 214 pagamenti agro ambientali che con quelli previsti dalla Misura 211 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane" e dalla Misura 212 " Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane".

I sostegni non sono cumulabili con gli aiuti connessi all'applicazione dell'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009.

5. CRITERI DI SELEZIONE E GRADUATORIE

Nel caso in cui le risorse previste dal presente bando non siano sufficienti a soddisfare le richieste, saranno approvate apposite graduatorie attraverso l'applicazione della procedura di selezione di seguito descritta.

La procedura di selezione si effettuerà per specie animale; pertanto una medesima domanda composta da più "specie animali" sarà collocata in diverse graduatorie.

Nei casi in cui la domanda relativa a più specie animali sia finanziabile soltanto per alcune di tali specie, la domanda proseguirà l'iter amministrativo per le sole "specie animali/impegni di miglioramento" finanziabili.

Qualora una singola domanda sia oggetto di **istruttoria-selezione separata su più Amministrazioni** e per alcune "specie animali/impegni di miglioramento" non sia finanziabile, sarà cura dell'Amministrazione "titolare" di far proseguire l'iter amministrativo della domanda per le sole "specie animali"/impegni di miglioramento" finanziabili (vedasi paragrafo 7.1 del presente bando)

I criteri di priorità stabiliti dal PSR e dal PRIP sono i seguenti:

- **trasversali**
- **territoriali**
- **tecnici**
- **soggettivi**

5.1 CRITERI TRASVERSALI E PRIORITA'

Le priorità di tipo trasversale costituiscono il principale riferimento per la definizione delle graduatorie. Pertanto il punteggio attribuito a tale priorità dovrà risultare sempre superiore a quello attribuito alle priorità territoriali.

Nel caso in cui un'azienda non ricada in alcuna delle aree preferenziali previste dal P.S.R. o dai P.R.I.P., qualora sia stata oggetto di una attribuzione di punteggio di priorità trasversale, risulterà prioritaria rispetto ad un'azienda che pur ricadendo in aree preferenziali, incluse quelle della Rete Natura 2000 o nelle ZVN, non presenta le caratteristiche per l'attribuzione delle priorità trasversali. Le priorità di tipo trasversale devono essere considerate inerenti a caratteristiche aziendali e devono essere sommate ai punteggi delle priorità di tipo territoriale.

Nella Tabella A che segue, si identificano i livelli di priorità che si originano dalle sovrapposizioni delle priorità trasversali con i relativi punteggi.

Le priorità relative alle “misure di biosicurezza” e alla “lotta alle malattie” sono attribuibili a seguito di specifiche disposizioni emanate dalle Autorità sanitarie competenti ovvero alla partecipazione delle aziende agricole a specifici piani di sorveglianza delle malattie.

Le priorità relative alla lotta alle malattie degli animali sono attribuibili esclusivamente qualora nel contempo per un'azienda siano attribuibili anche le priorità relative alle misure di biosicurezza.

Le priorità relative ai requisiti di biosicurezza potranno riguardare solo alcune tipologie o categorie di allevamento. I requisiti sono costituiti dal possesso di qualifica sanitaria oppure dalla partecipazione a specifici piani di sorveglianza o di corretta prassi igienica oppure dalla dimostrazione di analisi favorevoli per i piani di autocontrollo aziendali; tali requisiti devono essere attestati dai Servizi veterinari delle ASL.

La priorità da attribuire in relazione alla lotta contro le principali malattie del bestiame a seguito di focolai o emergenze epizootiche ricorrenti dovrà essere attribuita esclusivamente a favore delle aziende agricole/allevamenti che, nel biennio antecedente la data di presentazione della domanda di aiuto, ricadono all'interno delle zone di restrizione, di protezione o di sorveglianza, individuate da specifici provvedimenti emanati da parte delle Autorità sanitarie competenti, all'interno delle quali sono state imposte misure di contenimento della malattia e/o vincoli di tipo sanitario per il bestiame.

Tabella A

Livelli di priorità	Tipi di priorità trasversali				Punteggi
	Misure di biosicurezza	Lotta alle malattie	IPPC 96/61/CE	Dir.	
1	X	X	X		10.000
2	X	X			9.000
3	X		X		8.000
4	X				7.000
5			X		6.000

Per definire in modo univoco i requisiti del criterio “biosicurezza” per le singole specie animali si farà riferimento alla seguente Tabella B che definisce i requisiti richiesti per le diverse tipologie di allevamento. Per le tipologie di allevamento per le quali non sono stati individuati specifici requisiti di biosicurezza (es. bovino da carne), la priorità sarà attribuita alle aziende che sono state ricomprese all'interno delle zone di restrizione, di protezione o di sorveglianza a seguito di focolai o emergenze epizootiche ricorrenti nel biennio precedente alla presentazione della domanda di aiuto, attribuendo ad esse il livello di priorità 4 stabilito in Tabella A.

Tabella B

Tipologia allevamento	Definizione criterio biosicurezza		
	Requisito biosicurezza	Modalità di verifica	Autorità che comunica il possesso del requisito
<i>Suino</i>	Qualifica sanitaria allevamento esente da trichine	Qualifica presente in BDN	Servizio veterinario ASL
<i>Suino</i>	Applicazione dei manuali di corretta prassi igienica validati dall'Autorità competente	Piano accreditato dalla ASL	Servizio veterinario ASL
<i>Bovino da latte</i>	Partecipazione piano sorveglianza Blue tongue come azienda sentinella	Registrazione presso la ASL	Servizio veterinario ASL
<i>Bovino da latte</i>	Piano di autocontrollo mastiti attuato da almeno 6 mesi	Dati analitici autocontrollo favorevoli per requisito cellule	Servizio veterinario ASL
<i>Bovino da latte o da carne</i>	Applicazione dei manuali di corretta prassi igienica validati dall'Autorità competente	Piano accreditato dalla ASL	Servizio veterinario ASL
<i>Ovino</i>	Partecipazione al piano di selezione genetica Scrapie	Registrazione presso la ASL	Servizio veterinario ASL
<i>Ovino</i>	Applicazione dei manuali di corretta prassi igienica validati dall'Autorità competente	Piano accreditato dalla ASL	Servizio veterinario ASL
<i>Ovaiola</i>	Piano autocontrollo aziendale attuato da almeno 6 mesi	Piano valicato dalla ASL	Servizio veterinario ASL
<i>Ovaiola</i>	Applicazione dei manuali di corretta prassi igienica validati dall'Autorità competente	Piano accreditato dalla ASL	Servizio veterinario ASL
<i>Pollo da carne</i>	Piano autocontrollo aziendale attuato da almeno 3 mesi	Referti analitici favorevoli	Servizio veterinario ASL
<i>Pollo da carne</i>	Applicazione dei manuali di corretta prassi igienica validati dall'Autorità competente	Piano accreditato dalla ASL	Servizio veterinario ASL

Nota alla Tabella B

L'attribuzione del criterio di priorità relativo all'applicazione, da parte dell'azienda agricola, dei manuali di corretta prassi igienica è subordinata all'effettiva predisposizione ed approvazione dei manuali medesimi da parte dell'Autorità competente (nazionale e regionale).

5.2 CRITERI TERRITORIALI E PRIORITÀ

Le priorità territoriali sono attribuite alla **Superficie Agricola Totale** di una azienda, con esclusione delle superfici forestali, che ricade nelle aree preferenziali definite nel PSR per la Misura 215.

Le zone sono così definite:

Area	Gruppi di tutela	Aree preferenziali	Peso
tipo A		Rete natura 2000 (SIC e ZPS)	1.000
		Zona Vulnerabile Nitrati	1.000
tipo B	Tutela naturalistica	Zone di tutela naturalistica Art. 25 PTPR-art 20 PTCP	300
		Parchi regionali e riserve naturali	300
	Tutela idrologica	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei Art 28 PTPR – artt 35-36 PTCP	100
		Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua Art 17 e 34 PTPR - artt 15-16-17 PTCP	100
		Zone di protezione delle acque in territorio pedecollinare e di pianura Art. 44 let. a) PTA	100

Per avere diritto alle priorità di merito del presente avviso pubblico le particelle dovranno contenere le informazioni relative alle aree preferenziali così come indicato nel PSR nel POA dell'Asse 2 di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 168 del 11/02/08; e dalla deliberazione di Giunta regionale n. 363 del 17/03/08 sue modifiche e integrazioni.

L'unità di superficie elementare per il calcolo del punteggio relativo ai criteri territoriali è la particella catastale. Le particelle catastali devono essere classificate in funzione dell'appartenenza ad una o più delle aree preferenziali. Una particella appartiene ad un' area preferenziale anche nel caso in cui risulti solo parzialmente inclusa all'interno della stessa area preferenziale.

L'operazione di attribuzione del punteggio associato ai pesi territoriali si articola nelle seguenti fasi:

- Calcolo della superficie totale aziendale (così come definita nel POM della Misura 215) ricadente in ciascuna area preferenziale;
- Calcolo della percentuale della Superficie totale aziendale ricadente in ciascuna area preferenziale rispetto alla Superficie aziendale totale;
- Moltiplicazione di ciascun valore percentuale per il peso della relativa area preferenziale

In merito alla sovrapposizione tra aree preferenziali il PSR stabilisce che i livelli di priorità assegnabili ad una superficie vengano definiti anche dalla contemporanea coesistenza su una medesima area di diverse sensibilità ambientali. Pertanto, conseguentemente ai rapporti di priorità definiti per le aree di tipo A, B si stabilisce che qualora su una superficie si sovrappongono più aree preferenziali, l'ordine di priorità è decrescente per le seguenti casistiche:

- sovrapposizione di aree di tipo A;
- sovrapposizione di un' area di tipo A e un' area di tipo B;
- sovrapposizione di aree di tipo B;

Relativamente alla casistica di cui al punto 3 si specifica che, in ogni caso, qualsiasi sovrapposizione tra aree di tipo B non può mai avere priorità maggiore rispetto alla priorità assegnabile alla singola area di tipo A.

Per calcolare il punteggio da assegnare a ciascuna domanda verrà utilizzata la seguente formula, considerando anche tutte le possibili sovrapposizioni di aree:

(% Sup.Tot. area tipo a X peso area tipo a)+(% Sup.Tot. area tipo b X peso area tipo b)+ (così di seguito per altre aree)

I valori che si determinano secondo questo calcolo, verranno resi omogenei mediante un fattore di normalizzazione che li ordinerà in un range di valori compresi tra zero e 100.

Le zone individuate dal PSR e dal PRIP, ai fini del loro utilizzo per la gestione come aree preferenziali, possono essere cartografate o dichiarate, in coerenza con quanto previsto nell'allegato 1 della DGR 363 del 17/03/08.

Di seguito vengono indicate quelle cartografate nel sistema SITI di AGREA e quelle per le quali è necessaria espressa dichiarazione. Vengono altresì indicate le zonizzazioni che, per varie motivazioni, non sono utilizzabili.

Zonizzazioni cartografate

Di seguito sono elencate le zonizzazioni cartografate, presenti nel sistema SITI di AGREA.

- Zone Vulnerabili “Nitrati” ai sensi della direttiva n.91/676/CEE.
- Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) individuati in applicazione delle Dir n 79/409/CEE e n 92/43/CEE;
- Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della Legge n.394/91 e della L.R. 6/2005.
- Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio pedecollinare e di pianura come delimitate ai sensi dell'art 44 lett a) delle norme del PTA
- Zone di tutela dei corpi idrici superficiali , bacini e corsi d'acqua (art 17 e 34 PTPR- art 14-15-17 PTCP) .
- Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art 28 PTPR - art. 35-36 PTCP).
- Zone di tutela naturalistica (art 25 PTPR- art 20 PTCP).

Le delimitazioni da PTCP fanno riferimento al Piano approvato con atto G.R. n° 1303 del 25 luglio 2000 e, da ultimo, con atto G.R. n° 2037 del 9 ottobre 2001;

Zonizzazioni non utilizzate

- Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica, in quanto fattispecie non individuata formalmente per il territorio provinciale di Piacenza.
- Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare montano (art.44 lettera c del PTA), in quanto non individuate formalmente in alcun piano vigente.

- Zone di rispetto delle acque destinate al consumo umano (art 42 Titolo III PTA),), in quanto non individuate formalmente in alcun piano vigente.

Si precisa che, come previsto nell'allegato 1 della DGR 363 del 17/03/08, modificato con DGR 281 del 13/03/09, i dati di appartenenza delle delimitazioni provenienti dal sistema SITI costituiscono un supporto alla compilazione della situazione anagrafica e vengono messi a disposizione del CAA, che può importare i dati aggiornati della sovrapposizioni per l'intera azienda tramite l'apposita funzione.

I richiedenti prendono visione della situazione presente in anagrafe in merito all'appartenenza delle particelle aziendali alle diverse delimitazioni e segnalano al CAA eventuali modifiche e integrazioni necessarie.

Una volta terminate le eventuali modifiche o integrazioni, il CAA valida la posizione anagrafica completa dell'azienda, compresi i dati di appartenenza delle particelle aziendali alle delimitazioni geografiche. Con la validazione, i dati sono messi a disposizione del sistema SOP di AGREA per l'inserimento nella domanda di aiuto.

5.3 CRITERI DI TIPO TECNICO

Le priorità tecniche sono riconducibili agli impegni di miglioramento definiti per ogni specie animale dalla Misura 215 del PSR, dall'Allegato 2 e così come meglio specificati dal "Manuale tecnico per l'attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007-2013". Si stabilisce un ordine delle priorità tecniche così come di seguito riportato:

- a) Numero totale di impegni di nuova introduzione costituisce il principale ordinatore delle priorità tecniche, subordinato alle sole priorità territoriali e/o trasversali.
- b) Numero totale di impegni di mantenimento subordinato alle sole priorità tecniche relative agli impegni di nuova introduzione e cioè sono esercitate a parità di numero totale di impegni di nuova introduzione.
- c) Numero totale di impegni a priorità specifica il numero totale di impegni a priorità specifica costituisce l'elemento ordinatore di terzo livello delle priorità tecniche.

Secondo specifica disposizione del Piano Operativo di Misura vigente (punto 8) tali criteri non sono oggetto di attribuzione di punteggi da parte delle Amministrazioni.

5.4 CRITERI DI TIPO SOGGETTIVO

I criteri soggettivi sono definiti secondo livelli di priorità decrescenti di seguito elencati:

- a) Progetti collettivi di cui all'Asse 1: impegni di miglioramento del benessere animale realizzati all'interno di specifici progetti collettivi di cui all'asse 1;
- b) Requisiti di professionalità e redditività: nel caso in cui il conduttore rispetti tutti i requisiti di professionalità e redditività, così come previsti nell'ambito della Misura 121 – Ammodernamento delle aziende agricole – con la quale la Misura 215 è spesso strettamente collegata. In tale ambito i requisiti di professionalità e redditività attinenti a conduttori che realizzano le operazioni preliminari di cui alla Misura 215 attraverso l'attuazione della Misura 121, godono di maggiore priorità;

- c) Iscrizione ai libri genealogici: limitatamente ai settori bovino, ovino, suino, le aziende iscritte ai libri genealogici o registri anagrafici di razza hanno titolo prioritario per l'accesso ai sostegni rispetto alle aziende non iscritte;
- d) Partecipazione ai programmi di assistenza tecnica: è accordata priorità alle aziende agricole che partecipano ai programmi di assistenza tecnica al settore zootecnico attuati ai sensi della L.R. n. 28/1998 o della L.R. n. 24/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) Aziende certificate biologiche: è accordata priorità ad aziende certificate biologiche. Tale priorità è accordata solo per le aziende che allevano animali oggetto di impegno in regime di zootecnia biologica.
- f) Giovani – questo criterio fa riferimento agli imprenditori con età inferiore uguale a quaranta anni all'atto della presentazione della domanda. La priorità viene assegnata nei seguenti casi:
- ditte individuali con imprenditore giovane
 - società di persone o semplici con almeno un socio giovane
 - società di capitale con almeno un amministratore giovane
 - società cooperative con almeno un socio e amministratore giovane
- g) aziende che allevano animali della specie suina:
- costruite o ristrutturate prima del 15 marzo 2004, che si ristrutturano conformemente ai requisiti previsti dal D.Lgs. n. 53/2004. Tale priorità viene riconosciuta ai ricoveri oggetto di impegno;
 - che adeguano le recinzioni e i sistemi di alimentazione degli animali e di raccolta e gestione delle deiezioni e dei depositi degli attrezzi, ai fini dell'ottenimento di qualifiche sanitarie.

I tipi di priorità sopra riportati sono applicati sempre in modo subordinato, ciò significa che nessuna contemporanea coesistenza dei livelli di priorità inferiori può superare il livello di priorità superiore.

5.5 PRIORITA' DEFINITE DAL PRIP

Le priorità individuate dal Programma Rurale Integrato Provinciale sono elencate in ordine decrescente e subordinato:

1. miglioramento e management aziendale e personale (corsi di formazione);
2. iniziative che si avvalgono anche di interventi sulla Misura 121, mirati alla medesima finalità o al contenimento di consumi idrici e /o all'utilizzo di energie alternative;
3. imprese che aderiscono a progetti di filiera secondo la definizione di cui alla Misura 121;
4. imprese con giovani aventi meno di 40 anni;
5. imprese che effettuano produzioni certificate di qualità;
6. imprese che adottano il marchio Natural Valley;
7. miglioramento dei sistemi di allevamento e stabulazione;
8. miglioramento del controllo ambientale, come descritti nel PSR (ventilazione e raffrescamento).

5.6 MODALITÀ' DI DEFINIZIONE DELLE GRADUATORIE

Saranno definite quattro graduatorie, una per ciascuna specie animale ammessa alla Misura.

L'applicazione dei criteri/priorità avviene secondo le seguenti fasi:

- attribuzione dei punteggi relativi ai criteri trasversali
- attribuzione dei punteggi relativi ai criteri territoriali
- applicazione delle priorità relative ai criteri tecnici
- applicazione delle priorità relative ai criteri soggettivi

- applicazione delle priorità definite dal PRIP.

L'assegnazione delle priorità avverrà sulla base di informazioni fornite attraverso la compilazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da allegare alla istanza cartacea presentata all'Ente territorialmente competente.

Il Fac-simile di tale dichiarazione si trova in allegato al presente documento.

6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' E IMPEGNI

Per beneficiare dei pagamenti della Misura 215 i richiedenti devono, **per l'intero "periodo di impegno"**, possedere e rispettare i requisiti minimi, le condizioni di accesso e gli impegni prescritti nel P.S.R. e nel Manuale tecnico per l'attuazione della misura.

I requisiti minimi e le condizioni di accesso fanno riferimento alla totalità delle particelle e dei ricoveri aziendali condotti dal richiedente alla data di presentazione della domanda di aiuto, anche nel caso di adesione parziale alla Misura.

Il rispetto delle B.P.Z, valutate preventivamente alla presentazione della domanda d'aiuto, dovrà essere garantito per tutti gli allevamenti non solo all'interno del ricovero aziendale oggetto di impegno ma anche dei ricoveri comunque non soggetti ad impegno (es. locali adibiti alla rimonta, alla riproduzione, ecc) – intesi come insieme delle strutture di allevamento condotte dall'impresa agricola richiedente. Per i ricoveri e le superfici aziendali ubicati al di fuori del territorio della Regione Emilia-Romagna resta comunque obbligatorio il rispetto della condizionalità.

Essendo l'aiuto commisurato al numero di UBA oggetto di impegno/pagamento assoggettate ai diversi impegni di miglioramento attivati in ciascun ricovero aziendale, il beneficiario deve garantire la possibilità di individuare dalla documentazione aziendale tutti i movimenti di capi effettuati su ciascun ricovero; pertanto per tutta la durata del periodo di impegno, le registrazioni dei movimenti di carico e scarico aziendali degli animali dovranno contenere anche il numero del ricovero sul quale i movimenti sono effettuati (per "numero del ricovero" si intende quello attribuito ad esso sulla domanda di aiuto); sui registri dovranno essere annotati anche i trasferimenti interni tra ricoveri.

Gli inadempimenti a tali obblighi di registrazione, qualora pregiudichino la verifica degli impegni, comportano la riduzione dell'aiuto da erogare per le UBA non controllabili.

*Tutte le aziende che partecipano alla Misura dovranno essere in regola con gli adempimenti previsti dalla **condizionalità** di cui all'Allegato II e III del Reg. (CE) n. 73/2009.*

Tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso, fatta eccezione per la formazione in materia di benessere animale, devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti costituisce motivo di non ammissibilità della domanda. Si intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda.

La partecipazione ai corsi di formazione in materia di benessere animale, previsti dalle B.P.Z., può essere successiva alla presentazione della domanda di aiuto ma deve avvenire comunque prima della concessione degli aiuti.

Esclusivamente per il settore bovino le non conformità rilevate in ambito di valutazione preventiva del sistema IBA dovranno essere adeguate alle B.P.Z. non oltre la data di presentazione della prima domanda di pagamento.

Il beneficiario deve garantire l'ottemperanza agli adempimenti previsti a prescindere dalla durata del titolo di possesso delle superfici sussistente all'atto di presentazione della "domanda di aiuto".

E' fatto obbligo alle aziende di comunicare per iscritto all'Ufficio istruttore competente, **entro 10 giorni lavorativi** a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi - come stabilito dall'art. 47, secondo comma, del Reg. (CE) 1974/06, qualunque evento che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni presi (- causa di forza maggiore, circostanze eccezionali, momentaneo spostamento non programmato dei capi dall'azienda per alpeggio o transumanza, variazione delle superfici utilizzate nei sistemi di allevamento all'aperto o misto o nelle aree esterne di esercizio, eventuali cambiamenti a carico delle strutture dei ricoveri, delle attrezzature o delle procedure di gestione dell'allevamento che potrebbero influire sul benessere degli animali, cambio della specie animale allevata o dell'indirizzo produttivo).
Tale comunicazione deve essere effettuata anche in caso di spostamento di capi aziendali, **entro 48 ore** dall'evento, con l'indicazione precisa della sede sostitutiva.

Gli **impegni** decorrono dalla data di presentazione della domanda di pagamento e devono essere mantenuti per i cinque anni successivi.

Gli impegni si distinguono in:

Impegni di nuova introduzione che riguardano operazioni preliminari concluse in allevamento successivamente alla presentazione della domanda di aiuto ma comunque entro il termine del periodo di precondizione (tale periodo non può essere superiore a 18 mesi a decorrere dalla pubblicazione della graduatoria), che precede la prima domanda di pagamento. Sono inoltre considerati preliminari ad impegni di nuova introduzione anche tutti gli interventi conclusi a decorrere dall'1/1/2009 al 26/7/2010.

Impegni di mantenimento che riguardano operazioni preliminari concluse in allevamento nel triennio antecedente la presentazione della domanda di aiuto. Il triennio di riferimento decorre dall'1/1/2006 al 31/12/2008.

Gli impegni si caratterizzano anche come **impegni vincolanti**.

Gli impegni vincolanti sono quelli previsti all'interno della Macroarea A): Management aziendale e personale e devono essere realizzati sin dal primo anno del periodo, congiuntamente ad uno o più impegni afferenti aree diverse. Ad essi il richiedente deve obbligatoriamente aderire nella domanda di aiuto. L'aiuto corrispondente è pari a quello previsto per gli impegni di nuova introduzione. Le operazioni preliminari collegate agli impegni vincolanti possono essere state realizzate anche nel triennio antecedente la presentazione della domanda di aiuto.

Gli aiuti relativi agli impegni vincolanti sono attribuibili esclusivamente ai ricoveri aziendali oggetto di impegno di miglioramento (di mantenimento e/o di nuova introduzione) e devono essere calcolati in relazione al numero di capi presenti all'interno dei suddetti ricoveri.

Le Buone Pratiche Zootecniche – B.P.Z. – per le quali è possibile assumere gli impegni, sono state suddivise in 5 macroaree, ognuna delle quali riguarda una delle tematiche più rilevanti per il benessere degli animali negli allevamenti:

- Macroarea A) Management aziendale e personale
- Macroarea B) Sistemi di allevamento e stabulazione
- Macroarea C) Controllo ambientale
- Macroarea D) Alimentazione e acqua di bevanda
- Macroarea E) Igiene, sanità e aspetti comportamentali.

Nel caso in cui le operazioni preliminari correlate agli impegni, sia di mantenimento che di nuova introduzione, abbiano già beneficiato o beneficino, per la loro esecuzione, di finanziamenti pubblici, farà fede l'atto amministrativo di concessione e l'accertamento tecnico-amministrativo di avvenuta esecuzione dei lavori dell'Amministrazione competente

Le specifiche tecniche necessarie per la realizzazione delle operazioni preliminari e la valutazione degli impegni di miglioramento sono dettagliate nel "Manuale tecnico per l'attuazione della Misura

215 del P.S.R. 2007-2013” - **livello minimo di applicazione dell’operazione** Tali specifiche dovranno essere rispettate anche nel caso in cui le operazioni preliminari correlate agli impegni, sia di mantenimento che di nuova introduzione, abbiano già beneficiato o beneficino, per la loro esecuzione, di finanziamenti pubblici.

Si ricorda che potranno essere ammesse all’aiuto esclusivamente le domande che prevedono almeno un impegno di nuova introduzione oltre agli impegni vincolanti.

Le operazioni preliminari, di diversa rilevanza sia dal punto di vista tecnico/progettuale che economico, non costituiscono oggetto di sostegno diretto da parte della Misura 215, ma sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla stessa Misura 215.

7. DOMANDE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Per l’accesso agli aiuti, in applicazione del Reg. (CE) 1975/06 sono previste:

- domande di aiuto per ottenere l’ammissibilità ai benefici
- domande di pagamento finalizzate ad ottenere il pagamento dall’Organismo pagatore.

Con riferimento all’art. 3 del Reg. (CE) 1975/06, lettera a) e al punto 5.3.2.4 del P.S.R. 2007-2013, possono beneficiare degli aiuti gli imprenditori agricoli di cui al paragrafo 3 “Beneficiari” che, in seguito alla presentazione di una “domanda di aiuto”, risultano collocati in posizione utile per il finanziamento nella specifica graduatoria.

Le domande di aiuto possono essere presentate nel periodo compreso **tra il 26 Aprile e il 27 Luglio 2010** secondo le modalità di seguito specificate.

7.1 DOMANDE DI AIUTO

La domanda di aiuto è unica a livello regionale anche se le UBA oggetto di impegno /pagamento richieste in domanda sono allevate in ricoveri che ricadono in territori di più Amministrazioni competenti. In questo caso la competenza relativa alla selezione delle domande e al loro finanziamento è attribuita a ciascuna Amministrazione nel cui territorio sono situati i ricoveri con le UBA oggetto di impegno/pagamento, ma viene individuata l’Amministrazione “titolare” (l’Amministrazione nel cui territorio è ubicato il maggior numero di UBA oggetto di impegno/pagamento) ed una o più Amministrazioni coinvolte definite “cointeressate”. Le Amministrazioni cointeressate cui compete la selezione e il finanziamento di “parti” di una singola “domanda di aiuto” per l’assunzione iniziale di impegni di miglioramento, comunicheranno l’esito dell’istruttoria in ordine all’ammissibilità della domanda di aiuto alla Amministrazione “titolare” prima che questa adotti l’atto di concessione, che sarà comunque unico per singola domanda.

Non sono invece da ritenersi finanziabili particelle ricadenti in territorio di altre Regioni.

Informazioni generali da riportare in domanda di aiuto

1) La consistenza zootecnica.

Tale consistenza è riferita:

- al dato complessivo degli animali allevati, a livello di dato generale aziendale, definiti come consistenza media annua. Per tale dato si farà riferimento alla consistenza dichiarata nell’anagrafe regionale delle aziende agricole per l’annualità precedente. Qualora la consistenza media risultante dall’anagrafe (anno precedente) corrisponda ad una situazione aziendale strutturalmente mutata al momento di compilazione della domanda, si deve dichiarare nella domanda stessa la consistenza media stimata per l’anno corrente o quella effettiva;

- al numero di animali potenzialmente allevabili in relazione alle caratteristiche strutturali di ciascun ricovero aziendale (a tal fine, si specifica che il numero di animali dovrà essere uguale a quello utilizzato per la valutazione preventiva);
- alle categorie di animali così come definite dalla determinazione regionale n. 3511 dell'1/04/2008 recante "Regolamento regionale n. 17/2003 - Anagrafe delle aziende agricole - Determinazione 12818/2003 – Determinazione ulteriori contenuti informativi dell'archivio e del fascicolo aziendale".

Pertanto gli **animali effettivamente presenti nell'allevamento** durante il quinquennio di impegno, a favore dei quali sono messi in atto gli interventi di miglioramento e la cui consistenza sarà dichiarata ogni anno nella domanda di pagamento come parametro di controllo dovranno rispettare, come dato puntuale, la soglia massima di capienza (**animali potenzialmente allevabili**) e, come dato medio annuo, quella minima di impegno (**UBA oggetto di impegno/pagamento**) come di seguito rappresentato:

animali potenzialmente allevabili	> / =	animali effettivamente presenti nell'allevamento	< / =	UBA oggetto di impegno/pagamento
--	-----------------	---	-----------------	---

2) tutti i ricoveri aziendali afferenti all'impresa.

Per ogni singolo ricovero aziendale, così come individuato dal codice ricovero univoco generato nella domanda di aiuto e riportato nelle cartografie catastali allegata alla domanda, dovrà essere indicato il **numero di animali potenzialmente allevabili**, suddivisi per specifica categoria. Tra i ricoveri aziendali, dovranno essere indicati i ricoveri in cui si intende far valere specifici impegni di miglioramento del benessere animale (di mantenimento e/o di nuova introduzione) e, relativamente ad essi, dovrà essere indicato il **numero di animali oggetto di impegno/pagamento (UBA)**.

E' prevista l'adesione parziale alla Misura: in tal caso, l'unità di riferimento è costituita dal fabbricato zootecnico (ricovero) identificato anche attraverso il codice sanitario (Codice ASL di allevamento). Pertanto, nella domanda di aiuto il richiedente dovrà indicare il/i ricovero/i aziendale/i, tra quelli condotti, in relazione al/i quale/i intende far valere specifici impegni per il benessere animale

3) le superfici agricole dell'azienda

4) **gli impegni che il richiedente intende assumere tra quelli attivati tramite il bando, distinguendo tra impegni di mantenimento ed impegni di nuova introduzione.** Tali impegni determinano, congiuntamente al numero delle UBA oggetto di impegno/pagamento, la quantificazione dell'entità del sostegno, secondo le modalità indicate nel P.S.R. 2007- 2013 le U.B.A. ammissibili al sostegno (**UBA oggetto di impegno/pagamento**) dovranno essere mantenute per tutta la durata dell'impegno.

Documentazione da allegare alla domanda di aiuto:

- copie dei mappali catastali su scala 1:2.000 con evidenziata l'esatta ubicazione dei ricoveri aziendali indicando, per ogni ricovero o per ogni porzione di ricovero utilizzata con un diverso allevamento, il codice ricovero univoco generato nella domanda di aiuto;
- documentazione attestante l'eventuale possesso dei requisiti di priorità "trasversali /o "sogettive" e/o "a valenza locale";
- copia della relazione di "Valutazione Preventiva" prodotta con il software regionale I.B.A./B.P.Z. per tutte le specie animali allevate in azienda;

La valutazione del rispetto della B.P.Z. (**valutazione preventiva alla domanda di aiuto**) è differenziata a seconda della specie animale, ed in particolare:

- per la specie bovina (latte e carne) la valutazione preventiva dovrà essere effettuata dal richiedente, direttamente o per il tramite di un consulente tecnico, preliminarmente alla presentazione della domanda di aiuto utilizzando uno schema di valutazione e di classificazione predefinito secondo la metodologia I.B.A. – Indice Benessere Animale. Tale valutazione andrà rinnovata anche nel caso in cui un'azienda l'abbia già eseguita in tempi antecedenti alla presentazione della domanda di aiuto nell'ambito di protocolli sperimentali. Per tale valutazione dovranno essere utilizzate apposite check-list, le cui informazioni essenziali, ai fini della classificazione, saranno opportunamente riportate in un supporto informatico specifico disponibile sul sito della Regione Emilia-Romagna (www.regione.emilia-romagna.it, portali tematici, Ermes Agricoltura, PSR 2007/2013, Azione 2, Misura 215, Software per il calcolo dell'IBA). La classificazione (elaborazione dei dati desunti dalle checklist) verrà attuata conseguentemente utilizzando sempre il citato supporto informatico e risulterà determinante, in via preliminare, per la presentazione della domanda di aiuto. Il rispetto della B.P.Z. verrà identificato con il livello di classificazione aziendale equivalente a “Classe 3: azienda con un livello sufficiente di benessere” del sistema I.B.A. L'esito della valutazione e della classificazione dovrà essere prodotto su supporto cartaceo, firmato dall'imprenditore agricolo e dal consulente tecnico, qualora l'imprenditore vi faccia ricorso;

- per le altre specie animali (ovino - latte e carne - , galline ovaiole, pollo da carne, suino), il rispetto della B.P.Z. dovrà essere verificato dal richiedente o per il tramite di un consulente tecnico preliminarmente alla presentazione della domanda di aiuto. A tal fine, dovrà essere effettuata una valutazione preventiva in allevamento utilizzando apposite check-lists le cui informazioni essenziali saranno opportunamente riportate in un supporto informatico specifico disponibile sul sito della Regione Emilia-Romagna (vedi link al punto precedente). La valutazione risulterà determinante, in via preliminare, per la presentazione della domanda di aiuto. L'esito della valutazione dovrà essere prodotto su supporto cartaceo, firmato dall'imprenditore agricolo e dal consulente tecnico, qualora vi faccia ricorso.

Per la valutazione preventiva, per ciascun ricovero ubicato nel territorio della Regione Emilia-Romagna, dovranno essere riportate alcune informazioni tecnico/strutturali così come indicate, per le diverse specie animali dal “Manuale tecnico per l'attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007-2013”.

In relazione alla natura degli impegni, alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- relativamente agli **impegni di nuova introduzione**:

1) Il Piano degli Interventi (PI) firmato dal richiedente, direttamente o da un proprio consulente tecnico.

Il P.I. deve contenere l'insieme delle operazioni preliminari materiali e/o immateriali correlate agli impegni di nuova introduzione. E' necessario prevedere un periodo di tempo (**periodo di precondizione**) per permettere all'imprenditore di realizzare materialmente le operazioni preliminari collegate ad impegni di nuova introduzione. Al termine di tale periodo dovrà essere presentata apposita domanda di pagamento relativa alla gestione degli impegni complessivamente assunti. In ogni caso, l'esecuzione del PI dovrà avvenire e concludersi entro e non oltre il termine del periodo di precondizione. Il mancato rispetto del suddetto termine o la mancata realizzazione delle operazioni preliminari propedeutiche all'esecuzione degli impegni di nuova introduzione, comporterà la revoca degli aiuti concessi all'impresa agricola.

2) contratto o proposta di contratto per la fornitura di servizi da parte di terzi (per esempio impegni che prevedono il ricorso all'assistenza specializzata) dalla quale si evince la data di inizio della prestazione; in alternativa, occorrerà dichiarare che il richiedente si impegna, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, e nel rispetto dei tempi procedurali previsti dal bando ed in

ogni caso non oltre la data di decorrenza dell'impegno, ad acquisire e utilizzare i servizi che saranno necessari per l'assunzione dell'impegno;

- relativamente agli **impegni di mantenimento**:

- 1) relazione tecnica descrittiva che riporti, per ciascun impegno ed in modo dettagliato per ciascun ricovero oggetto di impegno, l'elenco delle operazioni che sono state eseguite in allevamento con indicazione delle opere/investimenti realizzati, delle dotazioni e/o attrezzature e/o dei servizi e/o delle pratiche/tecniche gestionali introdotte, dei tempi di inizio, realizzazione e conclusione lavori, degli obiettivi di miglioramento del benessere animale perseguiti;
- 2) comunicazione di fine lavori, laddove previsto o altro documento utile per dimostrare la data di ultimazione dei lavori e/o l'avvenuto pagamento delle dotazioni/attrezzature e/o servizi relativi ad operazioni correlate agli impegni;
- 3) laddove previsto, stipula di contratti per la fornitura di servizi da parte di terzi (es.:assistenza specializzata).

Nel caso in cui le operazioni abbiano beneficiato totalmente di finanziamenti pubblici, la relazione tecnica/P.I. potrà essere prodotta in forma semplificata, e dovrà riportare gli estremi degli atti di liquidazione dei finanziamenti approvati da parte dell'Amministrazione competente se disponibili, o in alternativa la data dell'accertamento tecnico amministrativo di avvenuta esecuzione dei lavori emessi da parte dell'Amministrazione competente (solo per gli impegni di mantenimento), i riferimenti della specifica domanda di contributo (numero di domanda di pagamento A.G.R.E.A.) e una descrizione sintetica delle operazioni correlate agli impegni, con indicazione dei tempi di inizio e conclusione dei lavori/operazioni. La rimanente documentazione deve essere comunque allegata alla domanda di aiuto, qualora non sia stata già presentata con la richiesta dei medesimi finanziamenti pubblici che hanno determinato la realizzazione delle operazioni. Nel caso di operazioni preliminari parzialmente finanziate con risorse pubbliche, la documentazione andrà prodotta solo in riferimento a quelle operazioni che non sono state oggetto di finanziamento pubblico e la relazione tecnica/ P.I. conterrà una parte semplificata solo per le operazioni oggetto di finanziamento pubblico.

Le operazioni preliminari relative a domande di aiuto per impegni previsti dalla Misura 215 che sono eseguite beneficiando dei finanziamenti previsti dalla Misura 121, possono essere correlate, ai fini del corresponsione degli aiuti:

- 1) ad impegni di nuova introduzione, qualora la data di conclusione dei lavori, desunta dall'accertamento tecnico amministrativo di avvenuta esecuzione dell'Amministrazione competente, sia successiva alla presentazione della domanda di aiuto della Misura 215;
- 2) ad impegni di mantenimento, qualora la data di conclusione dei lavori, desunta dall'accertamento tecnico amministrativo di avvenuta esecuzione dell'Amministrazione competente, ricada nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda di aiuto della Misura 215.

7.2 DOMANDE DI PAGAMENTO

Tali domande devono essere presentate per ciascuna annualità di impegno successiva a quella di assunzione dell'impegno stesso e possono essere corrisposti pagamenti per impegni di miglioramento del benessere animale solo attraverso la presentazione della domanda di pagamento secondo le modalità stabilite da A.G.R.E.A.

I beneficiari, per poter presentare la **prima domanda di pagamento**, devono avere concluso le operazioni preliminari e trasmettere all'Amministrazione competente, unitamente alla domanda di pagamento, la richiesta di verifica di fine lavori e la documentazione consuntiva e completa; tale

documentazione dovrà attestare che le operazioni sono state eseguite entro i tempi previsti nella concessione dell'aiuto, pena la decadenza dal regime di impegni e di aiuti.

Sono previste tre finestre annuali (in febbraio, in giugno ed in ottobre) in cui il beneficiario potrà presentare la prima domanda di pagamento; per ciascun beneficiario la ciclicità annuale per la presentazione delle domande successive, sarà determinata dal periodo/finestra in cui ha presentato la prima domanda di pagamento

Un beneficiario che ha presentato domanda di variante, ma non ha ancora ricevuto la notifica relativa alla concessione o alla non ammissibilità dello stesso al momento della propria scadenza annuale di presentazione della domanda di pagamento, potrà presentare "una tantum" la domanda di pagamento alla prima finestra di presentazione utile dopo la notifica, ferma restando per gli anni successivi la scadenza originaria.

La domanda di pagamento conterrà l'indicazione degli impegni desunti dalla domanda di aiuto e riferiti al numero delle UBA oggetto di impegno/pagamento così come approvati nell'atto di concessione; il beneficiario dovrà aggiornare annualmente, in ciascuna domanda di pagamento:

- il dato complessivo degli animali allevati, a livello di dato generale aziendale, definiti come consistenza media annua
- il dato degli animali effettivamente presenti in ciascun ricovero oggetto di impegno al momento di presentazione della domanda di pagamento (dato finalizzato all'effettuazione del controllo).
- le indicazioni relative all'utilizzazione delle superfici aziendali (piano colturale)
- l'indicazione di un conto corrente bancario o postale obbligatoriamente intestato al beneficiario, sul quale eseguire il pagamento .

Alla prima domanda di pagamento dovranno essere allegati tutti i documenti necessari per procedere all'accertamento finale dell'avvenuta esecuzione delle opere, degli acquisti, dell'acquisizione dei servizi, dell'eventuale installazione delle dotazioni aziendali, e dell'adozione di specifiche pratiche o tecniche gestionali di allevamento. Tali documenti saranno differenziati a seconda che le operazioni preliminari siano connesse ad impegni di nuova introduzione o impegni di mantenimento.

Nel caso di impegni di nuova introduzione alla prima domanda di pagamento dovranno essere allegati:

- a) relazione tecnica descrittiva che riporti, per ciascun impegno, ed in modo dettagliato per ciascun ricovero oggetto di impegno, l'elenco delle operazioni che sono state eseguite in allevamento con indicazione delle opere/investimenti realizzati, delle dotazioni e/o attrezzature e/o dei servizi e/o delle pratiche/tecniche gestionali introdotte, dei tempi di inizio, realizzazione e conclusione lavori, degli obiettivi di miglioramento del benessere animale perseguiti;
- b) comunicazione di fine lavori, laddove previsto o altro documento utile per dimostrare la data di ultimazione dei lavori e/o l'avvenuto pagamento delle dotazioni/attrezzature e/o servizi relativi ad operazioni correlate agli impegni;
- c) laddove previsto, stipula di contratti per la fornitura di servizi da parte di terzi (es.:assistenza specializzata);
- d) documentazioni utili ad attestare l'esecuzione delle operazioni preliminari correlate agli impegni;
- e) nel caso in cui le operazioni preliminari beneficino totalmente di finanziamenti pubblici, alla domanda andrà allegata apposita relazione tecnica finale che riporta una descrizione sintetica delle operazioni introdotte correlate agli impegni, con indicazione dei tempi di inizio e conclusione dei lavori, gli estremi degli atti di liquidazione dei finanziamenti emessi da parte dell'Amministrazione competente, i riferimenti della specifica domanda di contributo (numero di domanda A.G.R.E.A.). Pertanto, per tali impegni non sarà necessario allegare la documentazione richiesta dalla lettera a) alla lettera e).

Nel caso di operazioni preliminari parzialmente finanziate con risorse pubbliche, ovviamente la documentazione andrà prodotta solo in riferimento alle operazioni non già oggetto di aiuto.

Nella prima domanda di pagamento il beneficiario dovrà dichiarare il rispetto della normativa vigente per la realizzazione delle opere/investimenti connessi agli impegni di miglioramento del benessere animale.

Nessun aiuto potrà essere erogato nell'annualità di impegno in cui il beneficiario non presenta domanda di pagamento o la presenta oltre la scadenza annuale. Se l'omissione della domanda di pagamento annuale è conseguenza della cessazione dell'impegno, fatti salvi i casi di forza maggiore, la concessione del sostegno dovrà essere revocata con recupero delle annualità già erogate. Negli altri casi, da parte dell'ufficio istruttore dovrà essere comunque controllata la continuità dell'impegno, e se la verifica avrà dato esito positivo il beneficiario potrà continuare a presentare domande di pagamento nelle annualità successive.

Controlli relativi alla prima domanda di pagamento

I controlli che saranno eseguiti sul 100% delle prime domande di pagamento consistono di un accertamento finale di tipo tecnico e amministrativo, che comprenderà una visita sui ricoveri aziendali. Tali controlli, limitatamente agli impegni aggiunti in ampliamento, saranno effettuati anche in relazione alla prima domanda di pagamento annuale successiva ad un ampliamento di impegno.

Al momento del controllo tecnico-amministrativo il funzionario incaricato verificherà:

- che siano state rispettate le prescrizioni, i vincoli e i requisiti previsti dal PI;
- che tutte le operazioni e tutti gli acquisti previsti dal PI siano stati regolarmente attuati;
- che sia stato acquisito il certificato di agibilità, o che sia decorso senza rilievi il periodo di "silenzio assenso" nei Comuni e per le opere che lo prevedono;
- che gli impegni di mantenimento siano stati effettivamente mantenuti in azienda e che a carico delle operazioni preliminari ad essi collegate non si siano verificate modifiche o variazioni sostanziali;
- che le operazioni preliminari relative a gli impegni di nuova introduzione siano state ultimate e realizzate secondo le specifiche tecniche previste dalla Misura 215.

Nel caso di operazioni preliminari che abbiano usufruito di finanziamenti pubblici per la loro realizzazione, ai fini del controllo dovranno essere opportunamente richiamati gli estremi degli atti relativi all'accertamento tecnico amministrativo di avvenuta esecuzione dei lavori, dell'eventuale controllo in loco, e di liquidazione emessi da parte dell'Amministrazione che ha erogato i finanziamenti.

Le risultanze dei controlli effettuati dalle Amministrazioni per procedure connesse all'attuazione di altri finanziamenti pubblici (per es.: Misura 121) potranno ritenersi valide anche per l'accertamento finale delle operazioni preliminari connesse agli impegni oggetto di pagamento della Misura 215. Pertanto, l'Amministrazione potrà decidere di non effettuare la visita di controllo aziendale prevista sul 100% delle aziende beneficiarie, fermo restando l'obbligo di verifica di tutte le condizioni specifiche connesse al pagamento degli aiuti (operazioni preliminari o parti di esse non oggetto di finanziamento pubblico, numero di UBA dichiarate in domanda dal beneficiario ed oggetto di impegno/pagamento, ecc.) In sede di verifica finale delle domande di pagamento, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione o gestione delle operazioni.

Su un campione del 5% delle domande, estratto da A.G.R.E.A., saranno condotti inoltre specifici controlli "in loco" ai sensi dell'art. 17 del reg. (CE) 1975/06. Tali controlli dovranno verificare, in ciascuno dei ricoveri oggetto di impegno:

- che gli animali effettivamente allevati (come consistenza media) non siano inferiori alle UBA oggetto di impegno / pagamento;
- che gli animali effettivamente presenti, (come consistenza puntuale), non superino e non abbiano superato nel periodo a cui è riferito il controllo, il numero di animali potenzialmente allevabili,

- che questi siano in regola con le norme di identificazione e registrazione degli animali;
- che siano rispettati gli impegni e vincoli previsti dalla Misura.

Se nell'ambito del controllo sulla consistenza zootecnica effettuato nel corso di una annualità di impegno fosse riscontrata una presenza media sul periodo parziale (dal momento di presentazione della domanda di pagamento al momento di controllo) inferiore al numero delle UBA oggetto di impegno/pagamento, si dovrà programmare il completamento del controllo dopo il termine dell'annualità, per il riscontro del dato medio annuale.

Se su uno o più ricoveri si riscontrasse in un qualsiasi momento del periodo di impegno un superamento puntuale del numero di animali potenzialmente allevabili, il beneficiario sarà considerato inadempiente rispetto al requisito minimo di ammissibilità previsto dalla misura (rispetto delle Buone Pratiche Zootecniche – B.P.Z.) e sarà revocata la concessione del sostegno per tutto il periodo di impegno (salvo i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali).

Una quota del campione controlli in loco sarà inoltre assoggettata al controllo di condizionalità; il sub campione condizionalità dovrà essere corrispondente almeno all'1% dei beneficiari della Misura; potranno essere considerati a tal fine i controlli effettuati sulla condizionalità sui medesimi beneficiari anche se derivanti da estrazioni riferite ad altre Misure o alla domanda unica.

7.3 CASI VERIFICABILI E SOSTEGNI CONCEDIBILI

Fermo restando che le UBA ammissibili al sostegno (UBA oggetto impegno/pagamento) dovranno essere mantenute per tutta la durata dell'impegno, nelle situazioni di seguito elencate, per il riconoscimento del sostegno il beneficiario dovrà procedere come rispettivamente indicato, tenendo conto che le domande di variante potranno essere presentate in qualsiasi momento a partire dalla concessione del sostegno:

A) VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DELL'IMPEGNO

Il beneficiario che intendesse ridurre l'impegno (sia come numero di UBA oggetto di impegno/pagamento che come tipologia di impegni adottati), dovrà presentare, prima della domanda di pagamento, una "**domanda di variante**" alla domanda di aiuto, allegando documentazione tecnica o note esplicative in merito alle motivazioni di tale richiesta.

Sulla domanda di variante l'Amministrazione competente effettuerà un'istruttoria e rilascerà una nuova concessione o, in alternativa esprimerà il proprio diniego.

Nello stesso atto, l'Amministrazione competente definirà gli importi oggetto eventualmente di riduzione/restituzione.

Gli unici casi in cui l'Amministrazione competente potrà non esigere la restituzione degli aiuti già erogati sono quelli derivanti da riduzione del numero di animali allevati o degli impegni per cause di forza maggiore o per circostanze eccezionali, così come previste dall'art. 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006;

B) VARIAZIONI DOVUTE A CIRCOSTANZE ECCEZIONALI O CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali dovranno essere notificate dai beneficiari nei termini previsti dal precedente paragrafo 6 e debitamente accertate da parte delle Amministrazioni competenti. Queste ultime inoltre accertano se esistono le condizioni tecniche e amministrative affinché il beneficiario possa continuare ad applicare gli impegni e a godere del diritto all'aiuto per il numero di UBA ammissibili al pagamento. Tali UBA potranno al massimo corrispondere al numero di UBA oggetto di impegno/pagamento riportato nella domanda di pagamento precedente al momento in cui sono sopravvenuti i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali. In ogni caso resta fermo quanto disposto dall'art. 17, comma 1 del Reg. (CE) n. 1975/2006 e dall'art. 75 del Reg. (CE) n. 1122/2009 per le cause di forza maggiore e/o per le circostanze eccezionali.

Se il beneficiario al quale sono state riconosciute le condizioni di circostanza eccezionale o causa di forza maggiore è in grado di ripristinare le originarie condizioni dell'allevamento entro il termine per la presentazione della successiva domanda di pagamento, l'Amministrazione competente potrà ammettere la prosecuzione dell'impegno, per le annualità successive, alle medesime condizioni predeterminate nell'originario atto di concessione. Viceversa, se le riduzioni di impegno rivestono carattere permanente, il beneficiario prima della successiva scadenza annuale della domanda di pagamento, dovrà presentare apposita "**domanda di variante**" in diminuzione. Se i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali si verificano a ridosso della scadenza annuale della domanda di pagamento (febbraio, giugno, ottobre), nell'atto in cui l'Amministrazione competente accerta l'esistenza di tali condizioni, può essere concessa la possibilità di uno slittamento (una tantum) della presentazione della domanda di pagamento alla finestra successiva, fermo restando il mantenimento del periodo di impegno;

C) VARIAZIONI DELL'ASSETTO STRUTTURALE AZIENDALE NON CONNESSE CON L'IMPEGNO

Le modifiche dell'assetto strutturale aziendale (variazioni della capienza massima dei ricoveri, chiusura di ricoveri, acquisizione o realizzazione di altri ricoveri), anche quando non interessino ricoveri assoggettati ad impegni, sono comunque rilevanti in relazione al rispetto delle B.P.Z..

Nei casi sopra citati occorre quindi sempre integrare la relazione di "Valutazione preventiva" e presentarla congiuntamente ad una variante alla domanda di aiuto, che, pur non comportando diminuzione dell'impegno, allinei la descrizione della struttura aziendale allo stato di fatto presente.

7.4 CAMBIO DI BENEFICIARIO

Nel caso in cui, in corso di esecuzione di un impegno connesso alla corresponsione di pagamenti per il benessere animale, il beneficiario trasferisca totalmente o parzialmente la titolarità della sua azienda ad un altro soggetto, colui che acquisisce la conduzione (cessionario), se in possesso dei requisiti di ammissibilità alla Misura, potrà proseguire l'impegno in corso in qualità di subentrante.

Il soggetto subentrante deve darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'Anagrafe delle Aziende Agricole dell'Emilia-Romagna, fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15/09/03.

7.5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di aiuto per la Misura 215 dovranno essere presentate unicamente utilizzando il Sistema Informativo Pratiche (SOP) di A.G.R.E.A. secondo le modalità da essa definite. L'impresa può presentare una sola domanda di aiuto per bando.

La presentazione delle domande potrà avvenire esclusivamente mediante una delle modalità di seguito specificate (**non è ammessa la presentazione di domande compilate manualmente su supporto cartaceo**):

1) **presentazione elettronica con protocollazione su sop presso un CAA**: la domanda viene compilata da un Centro di Assistenza Agricola (CAA) convenzionato con AGREA per conto dei beneficiari che abbiano rilasciato apposito mandato. In tal caso, la domanda è compilata presentata e protocollata sul sistema operativo pratiche (SOP) di AGREA. L'incaricato del CAA al momento della sottoscrizione della domanda provvede ad identificare il richiedente mediante acquisizione della copia di valido documento d'identità e quindi effettua la protocollazione su SOP. Agli effetti delle scadenze disposte dai bandi o dagli atti di concessione, la data di presentazione della domanda compilata dal CAA consiste nella data del protocollo di sistema SOP di AGREA attribuito dal CAA alla domanda.

Il numero di protocollo assegnato dal sistema SOP di AGREA deve essere riportato dal CAA sulla domanda e su tutti gli allegati (dovrà esservi piena corrispondenza tra gli allegati indicati in domanda e quelli effettivamente presenti).

La stampa cartacea della domanda, firmata dal beneficiario e riportante numero e data di protocollo di sistema (SOP) di AGREA, deve essere fatta pervenire dal CAA con lettera d'accompagnamento (anche cumulativa), insieme al suo fascicolo di allegati, entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di scadenza del bando (e comunque secondo le disposizioni AGREA), agli Enti territorialmente competenti di seguito elencati.

Provincia di Piacenza – Servizio Agricoltura, Via Colombo, 35 Piacenza

Comunità Montana Appennino Piacentino, Via Garibaldi, 50 Bobbio (PC)

Comunità Montana Valli Nure e Arda, P.zza Colombo, 9 Bettola (PC)

Unione dei Comuni Valle del Tidone, Largo Dal Verme, 46 Pianello Val Tidone (PC)

I CAA potranno trasmettere le domande solo se protocollate sul sistema di AGREA. Domande compilate dai CAA e non protocollate sul sistema di AGREA o protocollate in ritardo rispetto alla scadenza del bando non potranno ritenersi utilmente presentate.

2) **presentazione semi – elettronica con protocollazione presso l'Ente competente**: tale modalità è riservata ai beneficiari che non intendano avvalersi di un CAA per la presentazione della domanda e che sono in possesso di un identificativo e una password come "Utente Internet" per l'accesso al Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA. Il beneficiario "Utente Internet", compilerà la domanda su SOP, eseguirà il controllo di compilazione con l'apposita funzione per escludere la presenza di anomalie bloccanti affinché la domanda raggiunga sul sistema lo stato di "presentata", Il beneficiario dovrà produrre quindi una "stampa definitiva" della domanda, firmarla e farla pervenire, con fotocopia di valido documento di identità e completa di tutti gli eventuali allegati, direttamente **agli Enti Territorialmente competenti elencati al punto 1)**.

Tali uffici apporranno la data di ricezione ed il numero di protocollo del proprio sistema di protocollazione sulla domanda e su tutti gli allegati e provvederanno a inserire tali dati sul SOP di AGREA.

Saranno dichiarate non ricevibili le domande di seguito elencate per le quali l'ente competente comunicherà ai richiedenti il provvedimento di diniego. Entro i termini di scadenza dei bandi o degli atti di concessione, tuttavia, è fatta salva la possibilità di regolarizzare le domande completando le fasi mancanti sul sistema:

- compilate manualmente su supporto cartaceo- compilate da utenti internet solo parzialmente senza il completamento delle fasi di controllo di coerenza (stati di sistema precedenti quello di "presentata")

- compilate da CAA senza il completamento delle fasi di compilazione e protocollazione (stati di sistema precedenti quello di "protocollata")

Per problemi di accesso al sistema o di reperibilità dei documenti citati nella presente procedura, gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio relazioni con il pubblico di AGREA tel. 051 – 284940 – 284970.

8. PERIODO DI IMPEGNO

La **decorrenza del periodo di impegno**, a valere per il presente bando, corrisponde alla data di presentazione della prima domanda di pagamento. Il periodo d'impegno ha durata quinquennale.

9. DOTAZIONE FINANZIARIA

Le **risorse disponibili** per il sostegno agli interventi relativi alla Misura 215 ammontano a **euro 806.291,00**, sulla base della Delibera Regionale n. 101 del 28/01/08 come individuate nel PRIP ed adeguate con la premialità di cui alla delibera di Giunta Regionale 332/10, destinate a coprire i

primi tre anni di applicazione della misura relativi alla programmazione 2007/13, ripartite per le annualità secondo la tabella successiva

RIPARTIZIONE RISORSE		
	anno	risorse €
Totale € 806.291,00	2011	335.954,58
	2012	268.763,67
	2013	201.572,75

Per il 2011 le risorse saranno articolate per specie animali secondo la tabella seguente

RISORSE PER SPECIE	
SPECIE	PREMIO €
bovini	235.168,21
suini	67.190,92
avicoli	16.797,72
ovini	16.797,73
totale	335.954,58

Le eventuali economie che si verificano a carico di una singola specie animale attivata potranno essere impegnate per lo scorrimento delle graduatorie inerenti alle altre specie animali in coerenza con i criteri di priorità stabiliti nell'ambito dell'Amministrazione competente.

Tali risorse potranno essere incrementate sino all'ammissione dell'ultima domanda collocata nella graduatoria in posizione utile per il finanziamento per l'intero importo richiesto.

L'aiuto concesso all'ultima domanda collocata in posizione utile nelle diverse graduatorie approvate sarà commisurato alle risorse disponibili (pagamento parziale) anche se sono stati richiesti aiuti per importi superiori.

10. ISTRUTTORIA E GRADUATORIE

L'istruttoria preliminare delle domande pervenute agli Enti territorialmente competenti sarà effettuata, anche per le domande di competenza delle Comunità Montane e Unione dei Comuni, dalla Provincia di Piacenza.

Le domande risultate ammissibili a seguito dell'istruttoria, saranno ordinate in una graduatorie uniche provinciali validate da un apposito gruppo di lavoro tecnico misto costituito da funzionari e dirigenti della Provincia, delle Comunità Montane e dell'Unione dei Comuni.

Nell'ipotesi che la dotazione finanziaria destinata al presente avviso pubblico sia sufficiente al soddisfacimento di tutte le domande pervenute e ritenute ammissibili, saranno approvati elenchi di domande ammesse, senza l'attribuzione dei punteggi derivanti dall'applicazione dei criteri di selezione .

Per l'approvazione delle graduatorie uniche provinciali/elenchi domande ammesse, il Responsabile del procedimento amministrativo è:

Adriano Fuochi - Servizio Agricoltura – Provincia di Piacenza.

Per la gestione amministrativa inerente la concessione dell'aiuto e la liquidazione del premio, i responsabili di procedimento sono rispettivamente:

- per la Comunità Montana Valli del Nure e dell'Arda: Massimo Castelli
- per l'Unione dei Comuni della Valle del Tidone : Andrea Pradelli
- per la Comunità Montana Appennino Piacentino: Gian Paolo Maserati
- per la Provincia di Piacenza: Adriano Fuochi.

L'Amministrazione effettuerà l'istruttoria finalizzata ad accertare che l'impresa richiedente sia in possesso di tutti i requisiti e che le operazioni preliminari (sia per gli impegni di mantenimento che di nuova introduzione) risultino ammissibili, richiedendo, ove necessario, l'eventuale documentazione integrativa necessaria al perfezionamento dell'istruttoria.

In particolare, in corso di istruttoria, dovrà essere verificato il dato relativo alla consistenza zootecnica dichiarato nella domanda d'aiuto, mediante riscontro nel sistema dell'Anagrafe zootecnica nazionale (BDN) o nei registri aziendali in allevamento.

Nel caso in cui il dato relativo alla consistenza zootecnica riscontrato nel sistema dell'Anagrafe zootecnica nazionale (BDN) o nei registri aziendali di allevamento risulti superiore a quello dichiarato nella domanda di aiuto, l'istruttoria dovrà includere anche una nuova valutazione preventiva attraverso la metodologia già sopra riportata utilizzando il dato riscontrato nel sistema dell'Anagrafe zootecnica nazionale (BDN) o nei registri aziendali di allevamento. In caso di esito negativo della nuova ripetuta valutazione preventiva, la domanda non potrà essere considerata ammissibile. In ogni caso, qualora uno o più documenti richiesti siano già in possesso dell'Amministrazione competente, il richiedente potrà ometterne la presentazione, allegando in sostituzione una dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante, in cui è fatto specifico riferimento alla domanda/e a cui detti documenti risultano allegati.

Il beneficiario dovrà consegnare la documentazione integrativa richiesta entro e non oltre **15 giorni** dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Ufficio competente, pena la decadenza della domanda.

Entro 120 giorni dalla data di trasmissione dell'ultima domanda cartacea al protocollo dell'Ente, a seguito dell'istruttoria, verranno approvate le graduatorie e notificate agli interessati le decisioni individuali di concessione del sostegno.

L'aiuto concesso è revocato nel caso in cui il PI non sia realizzato ed il beneficiario ometta di presentare comunicazione di rinuncia all'Amministrazione competente entro i termini fissati per la realizzazione delle operazioni preliminari.

E' consentito al beneficiario di adottare - fermo restando che il tipo di impegno richiesto con la domanda di aiuto non può essere sostituito e/o cambiato - varianti rispetto alle operazioni preliminari già indicate nel PI a condizione che le varianti medesime siano tempestivamente

comunicate all'Amministrazione titolare e non pregiudichino il posizionamento in graduatoria ai fini dell'accesso all'aiuto

Durante il periodo di impegno il beneficiario non potrà sostituire con impegni diversi quelli dichiarati al momento della presentazione della prima domanda di aiuto.

Tutti i dati personali di cui le Amministrazioni competenti vengano in possesso in occasione dell'espletamento della presente procedura verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Titolare del trattamento dei dati è A.G.R.E.A. (Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'Emilia-Romagna) con sede in Largo Caduti del Lavoro n. 6, 40122 Bologna, Organismo Pagatore per la Regione Emilia-Romagna in materia di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione Europea e finanziati dal FEASR. Il trattamento dei dati è necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali, pertanto, non necessita del consenso. Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia se i dati non vengono conferiti non si potrà dare seguito ai procedimenti attivati con il presente avviso pubblico.

11. CONTROLLI

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato nel Reg. (CE) 1975/06 - in particolare gli articoli della Parte II "Norme in materia di gestione e di controllo", Titolo I "Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4" - e nel paragrafo 11 del P.S.R. 2007-2013.

Come da paragrafo 11.1.2 del P.S.R. 2007-2013 compete all'Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria

In sede di accertamento, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle operazioni.

Nei casi di mancata ottemperanza agli impegni assunti si procederà all'applicazione delle misure attuative ed integrative in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni previste dal Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009, recepito con deliberazione n. 330 del 08/02/2010 da parte della Regione Emilia - Romagna.

12. PERDITA DEI REQUISITI E INADEMPIMENTI

Per i casi di "inadempimento" (mancato rispetto degli impegni assunti) si rimanda in particolare agli artt. 18 e 23 del Reg. (CE) 1975/2006 ed allo specifico sistema sanzionatorio.

E' inoltre previsto il **"recupero degli importi indebitamente percepiti"** (vedi art. 2 del Reg. (CE) 1975/2006 e art. 80 del Reg. (CE) 1122/2009).

I requisiti richiesti per beneficiare dei pagamenti sono definiti nel P.S.R. 2007-2013, nella Misura 215, nell'Allegato 2 al P.S.R. e nel "Manuale tecnico per l'attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007-2013".

I requisiti richiesti per l'accesso agli aiuti della Misura devono essere mantenuti per l'intera durata del periodo di impegno, pena la revoca della concessione del sostegno ed il recupero degli aiuti come dall'art. 2 del Regolamento n. 1975/2006. In relazione ad ogni singolo impegno di miglioramento del benessere animale oggetto di domanda, inoltre, gli aiuti concessi sono revocati qualora il soggetto beneficiario non realizzi le operazioni preliminari entro i termini stabiliti o realizzi operazioni preliminari difformi da quelle connesse all'attuazione dell'impegno medesimo.

Per i casi di “difformità” delle UBA si rimanda in particolare all’art. 17 del Reg. (CE) 1975/2006, e a quanto specificato al paragrafo 11 “Domande di pagamento”. Per le specie diverse dai bovini ed ovicaprini (suini ed avicoli) si applica quanto prescritto all’art. 17 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009.

Gli indici di conversione in UBA adottati per l’applicazione della Misura sono unicamente quelli stabiliti dall’Allegato V del Reg. (CE) 1974/2006. Si ricade nella fattispecie di cui al precedente punto 1 “Perdita dei requisiti che condizionano l’ammissibilità dei pagamenti per il benessere degli animali” nei casi in cui tali difformità siano rilevanti in relazione ai requisiti di accesso.

Se su uno o più ricoveri si riscontrasse in un qualsiasi momento del periodo di impegno un superamento puntuale del numero di animali potenzialmente allevabili, il beneficiario sarà considerato inadempiente rispetto al requisito minimo di ammissibilità previsto dalla misura (rispetto delle Buone Pratiche Zootecniche – B.P.Z.) e sarà revocata la concessione del sostegno per tutto il periodo di impegno (salvo i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali).

Gli impegni connessi ai pagamenti per la Misura 215 sono specificati nell’Allegato 2 al P.S.R. del P.S.R. 2007-2013 e nel “Manuale tecnico per l’attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007-2013”. Gli stessi devono essere rispettati per l’intero periodo di impegno.

Nei casi di mancata ottemperanza agli impegni assunti si procederà all’applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall’art. 18 del Reg. (CE) 1975/2006 ed all’art. 14 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009. In particolare si richiama quanto previsto per quanto riguarda l’individuazione della gravità, dell’entità e della durata degli inadempimenti e la conseguente determinazione degli importi da ridurre. Ciò ad eccezione dei casi in cui la non ottemperanza agli impegni determini il completo mancato raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla Misura 215, compreso il caso in cui non risultino ammissibili a pagamento impegni di nuova introduzione; in tale evenienza si procederà alla revoca della concessione ed al recupero degli aiuti percepiti ai sensi dell’art. 2 del Reg. (CE) 1975/2006 e dell’art. 80 del Reg. (CE) 1122/2009.

La Regione Emilia-Romagna, con successivo atto disciplinerà gli specifici inadempimenti, per i quali si procederà all’applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall’art. 18 del Reg. (CE) 1975/2006

CONDIZIONALITA’

In applicazione dell’art. 51 del Reg. (CE) n. 1698/2005 i beneficiari degli aiuti previsti dalla presente Misura sono tenuti al rispetto dei requisiti di Condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 73/2009, così come recepiti dallo Stato italiano dal Decreto MiPAAF n. 30125 del 22 dicembre 2009 recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” (GURI n. 303 del 31 dicembre 2009) e dalla Regione Emilia-Romagna con le deliberazioni che vengono adottate per ciascun anno solare.

Durante il periodo di impegno, i beneficiari dovranno altresì rispettare i requisiti minimi previsti dalla Buona Pratica Zootecnica così come richiamati nell’Allegato 2 al PSR 2007-2013.

In ogni caso, la mancata ottemperanza alle pertinenti norme della condizionalità e degli ulteriori standard previsti dalla B.P.Z. comporterà anche l’applicazione dell’art. 15 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura

- Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l' Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.R.E.A.) per l'Emilia-Romagna
 - Reg. (CE) n. 1290/2005
 - Reg. (CE) n. 1698/2005
 - Reg. (CE) n. 1974/2006
 - Reg. (CE) n. 1975/2006
 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
 - Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia
 - Reg. (CE) n. 73/2009
 - Reg. (CE) n. 74/2009
 - Reg. (CE) n. 1122/2009
 - Reg. (CE) n. 796/2004
- Programma Rurale Integrato Provinciale 2007-2013, approvato con delibere del Consiglio Provinciale n.75 del 20/11/2007 e n.87 del 11/12/2007 e successivamente con deliberazione della Giunta Regionale n. 2177/2007
- seguenti deliberazioni regionali:
- n. 1441 dell'1 ottobre 2007 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 del 12 settembre 2007. Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Articolazione spesa pubblica per Asse a livello territoriale e ripartizione per Misura delle risorse destinate a interventi di competenza della Regione";
 - n. 1559 del 22 ottobre 2007 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 del 12.9.2007. Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Definizione strategie finanziarie, modalità di attribuzione riserva di premialità e di effettuazione compensazioni finanziarie a livello territoriale provinciale";
 - n. 101 del 28 gennaio 2008 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 Programma Sviluppo Rurale 2007-2013. Modifiche pianificazione finanziaria per misura, aggiornamento deliberazioni 1441/2007 e 1559/2007 e contestuale definizione obiettivi finanziari per territorio provinciale".
- il Decreto MiPAAF n. 30125 del 22 dicembre 2009.